



INVITALIA - Direttiva n. 19 del 19/03/2021

Contratti di sviluppo - 2021

INVITALIA
Contratti di sviluppo - 2021

Direttiva n. 19 del 19/03/2021

1. OBIETTIVI

In conseguenza all'impatto della crisi generata dalla pandemia Covid-19, la **manovra 2021** (legge n. 178-2020) ha previsto il ricorso ai Contratti di Sviluppo, una misura di grande efficacia per sostenere gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e agroindustriale.

Particolare riguardo è attribuito ai progetti che mirano alla riduzione del divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese, contribuiscono ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale e favoriscono la crescita della catena economica e l'integrazione nel settore.

Riportiamo di seguito i punti principali della direttiva n. 19 del 19 marzo 2021

2. SEMPLIFICAZIONI DEI CONTRATTI DI SVILUPPO

Il decreto MISE stabilisce che, ai fini dell'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma tra Ministero, Regioni, altri enti pubblici, Invitalia e imprese interessate, il soggetto proponente deve presentare un'attestazione delle Regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo.

Laddove siano coinvolte più Regioni e una di esse non partecipi al cofinanziamento, è possibile procedere comunque, **a condizione che il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.**

Sempre in ottica semplificazione, il provvedimento prevede che, laddove sia stato sottoscritto un accordo di programma, le condizioni che Invitalia dovrebbe verificare in sede di valutazione della domanda - disponibilità finanziarie, requisiti delle imprese, compatibilità del piano progettuale, ecc - si intendono verificate.

3. CORRISPONDENZA TRA INVESTIMENTI E OBIETTIVI DELLA NORMATIVA

Nell'ambito degli accordi di programma, il decreto MISE conferma il **requisito dell'impatto significativo sulla competitività del sistema produttivo dei territori**. Questo viene valutato, oltre che in relazione all'ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi, in base alla sussistenza di almeno **due dei requisiti**

richiesti dal decreto del 9 dicembre 2014 e applicabili sia per i programmi di sviluppo industriale che per i programmi di sviluppo di attività turistiche

I requisiti sono

- **ubicazione in un'area con un tasso di disoccupazione particolarmente elevato** rispetto al resto del territorio di riferimento
- **recupero e riqualificazione di strutture dismesse** e al consolidamento di sistemi di filiera diretta ed allargata.

Programmi di sviluppo industriale - requisiti

Ulteriori condizioni cui possono fare riferimento le proposte progettuali sono la presenza rilevante dell'impresa sui mercati esteri e la previsione di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici del piano nazionale Industria 4.0.

Programmi di sviluppo di attività turistiche - requisiti

Altri requisiti di accesso alle agevolazioni sono la capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda attraverso la **destagionalizzazione dei flussi turistici** e la realizzazione del programma in **comuni tra loro limitrofi o appartenenti a un unico distretto turistico**.

Per gli accordi di programma riguardante la **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, inoltre, tra i requisiti da rispettare c'è necessariamente la capacità di **determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali**.

Tale requisito vale anche per gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni, cioè che prevedano un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a **50 milioni di euro**, o a **20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**.

Il MISE richiede inoltre la sussistenza di almeno due requisiti tra:

- significativo impatto occupazionale
- capacità di attrazione degli investimenti esteri
- coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0
- rilevante impatto ambientale

Anche in questo caso per gli accordi di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è richiesta la capacità di determinare effetti positivi o sinergie di filiera a livello regionale o nazionale.

4. CONTRATTI DI SVILUPPO PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE DISMESSE E OSPITALITÀ AGRITURISTICA

La soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo nel settore turistico è stata ridotta da **20 milioni a 7,5 milioni di euro** per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente **ridotto a 3 milioni di euro**.

i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente **l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente**, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

In particolare, il provvedimento prevede che:

- gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- ai fini del rispetto dei limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, **sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** e non quelli funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità, per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti **in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete**, con la specifica che **ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**.

Il provvedimento sottolinea che il progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall'impresa aderente **deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l'accoglienza** proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento.

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) –
www.pertec.it